

COMUNE DI DOZZA



REGOLAMENTO COMUNALE
DI POLIZIA URBANA ~~E RURALE~~ ⁽¹⁾

Adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 15/05/2008

Pubblicato all'Albo Pretorio comunale dal 12.06.2008 al 27.06.2008 (data di esecutività)

Ripubblicato all'Albo Pretorio comunale dal 23.06.2008 al 08.07.2008 (data di entrata in vigore)

⁽¹⁾ *Titolo V – Polizia Rurale (artt. 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 e 52) abrogato dalla deliberazione di C.C. n. 9 del 05/02/2014 entrata in vigore il 22/03/2014*

REGOLAMENTO DI POLIZIA
URBANA E RURALE

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI..... 3

Art. 1- Finalità	3
Art. 2 -Funzioni di Polizia Urbana e Rurale	3
Art. 3- Accertamento delle violazioni.....	3
Art. 4- Addetti alla tutela del decoro urbano e rurale.....	4
Art. 5- Disposizioni di carattere generale per le licenze e concessioni previste dal presente regolamento	5

TITOLO II - SPAZI ED AREE PUBBLICHE 5

Art. 6- Fruibilità degli spazi pubblici.....	5
Art. 7- Luminarie natalizie.....	5
Art. 8- Addobbi e festoni senza fini pubblicitari.....	6
Art. 9- Atti vietati su suolo pubblico	6
Art.10- Manutenzione di aree di pubblico transito	7

TITOLO III - NETTEZZA E DECORO DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE E DELL'ABITATO 7

Art. 11- Atti vietati	8
Art. 12- Nettezza e decoro degli spazi ed aree pubbliche	8
Art. 13- Patrimonio pubblico e arredo urbano	8
Art. 14- Divieto di giochi sul suolo stradale	9
Art. 15- Mobilità per carico e scarico delle merci.....	9
Art. 16- Manutenzione degli edifici e delle aree cortilive.....	10
Art. 17- Operazioni di vuotatura e spurgo dei pozzi neri.....	10
Art. 18- Manifesti, scritte, disegni e stampati	10
Art. 19- Nettezza del suolo e dell'abitato	11
Art. 20- Sgombero neve.....	11
Art. 21- Rami e siepi.....	12
Art. 22- Pulizia dei fossati e regimentazione idrica superficiale.....	12
Art. 23- Pulizia delle aree limitrofe a pubblici esercizi, negozi commerciali, attività produttive	13

PULIZIA DELLE AREE LIMITROFE A PUBBLICI ESERCIZI, NEGOZI COMMERCIALI, ATTIVITÀ PRODUTTIVE 13

Art. 24- Divieto di campeggio libero.....	13
Art. 25- Balneazione.....	13
Art. 26- Contrassegni del Comune	14
Art. 27- Cortei funebri, processioni religiose e non.....	14

TITOLO IV - NORME DI TUTELA AMBIENTALE/ INCOLUMITA'/QUIETE PUBBLICA..... 14

Art. 28- Norme di tutela ambientale – principi generali	14
Art. 29- Recinzioni di aree confinanti col suolo pubblico	14
Art. 30- Ripari ai pozzi, cisterne e simili	14
Art. 31- Accensioni di fuochi	15
Art. 32- Detenzione di combustibili in case di abitazione o altri edifici	16
Art. 33- Rumori in case di abitazione	16
Art. 34- Attività rumorose	16
Art. 35- Attività produttive ed edilizie rumorose.....	17
Art. 36- Biliardini, flipper e giochi all'esterno dei locali	17
Art. 37- Uso dei dispositivi antifurto	17
Art. 38- Uso di strumenti rumorosi per allontanare i volatili.....	18
Art. 39- Sosta o fermata di veicoli a motore.....	18
Art. 40- Prescrizioni per favorire il rispetto della quiete pubblica	18
Art. 41- Divieto di schiamazzi, di grida e canti nelle vie e piazze	19
Art. 42- Lotta agli insetti nocivi e molesti ed altri infestanti	19
Art. 43- Trasporto di materiale di facile dispersione	19

TITOLO V - POLIZIA RURALE.. *Titolo V – Polizia Rurale (artt. 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 e 52) abrogato dalla deliberazione di C.C. n. 9 del 05/02/2014 entrata in vigore il 22/03/2014*

Art. 44- Divieto di ingombrare le strade comunali	
Art. 45- Divieto di alterare la massicciata stradale e i fossi laterali	
Art. 46- Conduzione e custodia del bestiame.....	

Art. 47- Sosta delle greggi e mandrie	
Art. 48- Aratura dei fondi in prossimità delle strade e scarpate	
Art. 49- Divieto di variazione del corso delle acque	
Art. 50- Tutela del corso delle acque	
Art. 51- Denuncia di animali nocivi.....	
Art. 52- Comportamento in caso di malattia infettiva.....	
TITOLO VI - SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE E SANZIONI ACCESSORIE	21
Art. 53- Sanzioni amministrative pecuniarie.....	21
Art. 54- Sanzioni amministrative accessorie.....	21
TITOLO VII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI	22
Art. 55- Abrogazioni di norme	22
Art. 56- Recepimento modifiche legislative.....	22
Art. 57- Entrata in vigore	22

TITOLO I

Disposizioni Generali

Art. 1

Finalità

1. Il Regolamento di Polizia Urbana e Rurale disciplina, in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico ed in armonia con le norme speciali e con le finalità dello Statuto del Comune, i comportamenti e le attività comunque influenti sulla vita della comunità cittadina al fine di salvaguardare la convivenza civile, la sicurezza dei cittadini, la più ampia fruibilità dei beni comuni, di tutelare la qualità della vita e dell'ambiente e garantire la protezione del patrimonio artistico.
2. Il presente regolamento si applica:
 - in genere al territorio comunale comprensivo delle proprietà private e pubblica, ove non sia diversamente indicato negli articoli seguenti, comprese le facciate e manufatti esterni di edifici la cui stabilità e/o decoro necessita di salvaguardia e le zone agricole, così come individuate dal vigente PRG e i fabbricati, in zona agricola, collegati all'attività agronomica;
 - al suolo pubblico (o spazi pubblici) dove indicato. Per suolo pubblico (o spazi pubblici) si intende, oltre ai beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile comunale (compresi parchi e giardini pubblici) anche: le proprietà private gravate da servitù di pubblico passaggio o comunque di uso pubblico, i monumenti o beni di particolare valore artistico, culturale, religioso o paesaggistico dei parchi e giardini pubblici, i luoghi dedicati al culto e alla memoria dei defunti, gli impianti in genere di uso pubblico, le aree private quando obblighi e limitazioni a carico dei proprietari siano connessi a ragioni di sicurezza pubblica, tutela del decoro urbano e dell'ambiente.
3. Quando nel testo degli articoli seguenti ricorre il termine regolamento, senza alcuna specificazione, si deve intendere con esso il presente regolamento di polizia urbana e rurale.
4. Nelle materie di polizia urbana e rurale, oltre alle norme contenute nel presente regolamento o dallo stesso richiamate, dovranno osservarsi le ordinanze adottate dall'Amministrazione comunale, anche contingibili e urgenti così come previste dall'art. 54 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267.
5. Per quanto attiene la conduzione di animali si fa riferimento allo specifico Regolamento comunale per la tutela ed il benessere degli animali.

Art. 2

Funzioni di Polizia Urbana e Rurale

1. Ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267, le funzioni amministrative di polizia urbana e rurale concernono le attività di polizia che si svolgono esclusivamente nell'ambito del territorio comunale e che non sono proprie dell'Autorità dello Stato.

Art. 3

Accertamento delle violazioni.

1. La vigilanza relativa all'applicazione del presente Regolamento è affidata al Corpo di Polizia Municipale e ai dipendenti dell'Amministrazione Comunale operanti nei Servizi/Uffici Ambientali o Tecnici appositamente delegati dal Sindaco secondo le modalità previste dal vigente ordinamento. Spetta inoltre, in via speciale e limitatamente alle materie di specifica competenza, ad altri funzionari di Enti ed Aziende erogatori di pubblici servizi, a funzionari delle U.S.L., alle guardie ecologiche volontarie previste dalla legge regionale e, ove consentito

dalla legge e previsto da specifica convenzione col Comune, a personale di altri Enti preposti alla vigilanza.

2. I soggetti di cui al comma 1, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza e nel rispetto di quanto disposto dalla legge, potranno accedere agli atri, nelle scale, negli stabili, nelle botteghe, nei negozi, negli spacci, nei laboratori, nelle officine, negli stabilimenti e locali annessi, nei locali pubblici in genere o dovunque si svolga attività sottoposta alla vigilanza comunale e al rispetto dei regolamenti comunali.
3. Il Sindaco può ordinare visite od ispezioni nelle botteghe, luoghi di smercio, magazzini, locali dipendenti dove esistano commestibili o bevande destinate alla vendita ed utensili che servano alla pesatura, misura, manipolazione, formazione e cottura; può ordinare sequestri provvisori o definitivi di cose cadenti in contravvenzione, la distruzione di sostanze insolubili, la soppressione di animali pericolosi, l'esecuzione di opere a carico di privati, la sospensione di lavori in corso e la riparazione di manufatti, che siano in contrasto con disposizioni regolamentari o con ordini impartiti dalle Autorità.
4. Le spese, che a tale scopo si incontrano, sono a carico degli interessati e ripetibili in conformità dell'art. 54 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267.
5. È facoltà dell'Amministrazione Comunale emanare le istruzioni che potessero rendersi necessarie per l'esecuzione del presente Regolamento nonché emanare ordinanze integrative del medesimo.
6. Il Sindaco, quale Autorità Locale, ed i Dirigenti/Responsabili dei servizi preposti alle varie articolazioni organizzative, provvedono a dare diffusione al pubblico delle norme del presente regolamento, attinenti i rispettivi ambiti di competenza, emanando inoltre disposizioni particolari di carattere esecutivo che si rendessero necessarie in circostanze speciali o per determinati luoghi.
7. All'accertamento delle violazioni di disposizioni del Regolamento possono altresì procedere, senza limitazioni, gli appartenenti a Corpi od Organi di Polizia statale.

Art. 4

Addetti alla tutela del decoro urbano e rurale

1. I soggetti accertatori, individuati ai sensi del precedente articolo 3, sono coadiuvati nelle loro attività dagli addetti alla tutela del decoro urbano e rurale (operai, cantonieri, componenti della squadra esterna dei dipendenti del Comune), i quali operano ai fini della prevenzione delle azioni dirette a compromettere la qualità dell'ambiente urbano e rurale o a pregiudicarne le condizioni di fruibilità da parte dei cittadini.
2. Gli addetti alla tutela del decoro urbano e rurale operano, in particolare, per preservare il territorio da fattori di degrado, quali:
 - Uso improprio delle strade e delle aree pubbliche;
 - Intralcio, sui marciapiedi e sotto i portici, alla fluida circolazione dei pedoni, anche disabili;
 - Imbrattamento del suolo, anche mediante lancio di materiale pubblicitario;
 - Danneggiamento o uso improprio del materiale d'arredo e delle infrastrutture di servizio;
 - Affissione abusiva di manifesti;
 - Emissione e propagazione di rumori molesti.
3. Gli addetti al decoro urbano, in collaborazione con gli operatori delle guardie zoofile, delle associazioni di volontariato con funzioni di salvaguardia della flora e della fauna e della protezione civile, svolgono anche attività di supporto agli operatori del canile comunale.
4. In ogni caso gli addetti alla tutela del decoro urbano non intervengono direttamente nelle operazioni di cattura e successiva gestione dell'animale.

Art. 5

Disposizioni di carattere generale per le licenze e concessioni previste dal presente regolamento

1. Le autorizzazioni, concessioni, nulla osta, permessi, licenze, rilasciate in base al presente regolamento, si intendono accordate:
 - personalmente al titolare;
 - senza pregiudizio dei diritti dei terzi;
 - con l'obbligo al destinatario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere ed occupazioni permesse e di tenere sollevato il Comune concedente da qualsiasi azione intentata da terzi per le conseguenze dell'attività oggetto del provvedimento rilasciato;
 - con facoltà all'Amministrazione di imporre, in ogni tempo, nuove condizioni, di sospendere o revocare, a suo criterio insindacabile, il provvedimento rilasciato, senza obbligo di corrispondere alcuna indennità o compenso.
2. Al termine del provvedimento concessorio si applica quanto previsto nell'art. 54, comma 8 del presente Regolamento.

TITOLO II

SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Art. 6

Fruibilità degli spazi pubblici

1. La libera fruibilità degli spazi pubblici, come indicati nell'art. 1 del Regolamento, è consentita da parte di tutta la collettività.
2. Sono, pertanto, vietati gli atti o le attività o i comportamenti che si pongono in contrasto con l'indicata finalità.
3. L'Amministrazione comunale può, motivatamente e nel pubblico interesse, imporre limitazioni alla libera fruibilità degli spazi pubblici.
4. Le violazioni di cui al 2° comma e le infrazioni delle limitazioni di cui al 3° comma comportano a carico dei trasgressori una sanzione amministrativa da €. 25,00 a €. 150,00 e la sanzione accessoria della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 7

Luminarie natalizie

1. E' soggetta a semplice comunicazione scritta da presentarsi al Settore competente almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'iniziativa e comunque dopo aver ottenuto il prescritto nulla osta dall'Autorità Locale di Pubblica Sicurezza, la collocazione di luminarie natalizie lungo le strade cittadine nel periodo che va dal 15 novembre al 25 gennaio dell'anno successivo, sempre che si tratti di elementi decorativi ispirati alle festività, privi di qualsiasi riferimento pubblicitario. L'accensione è autorizzata dal 1° dicembre al 7 gennaio compreso.
2. Negli allestimenti possono essere utilizzati come supporti gli alberi, i pali di sostegno, le strutture dell'illuminazione pubblica e le colonne dei portici, a condizione che gli stessi non vengano danneggiati o che non si creino situazioni di precarietà o pericolo. È in ogni caso vietato collocare ganci, attacchi e supporti in genere sulle facciate degli edifici, dei palazzi e dei monumenti. Gli uffici comunali possono dettare prescrizioni specifiche, anche diverse e prevalenti su quelle riportate nel presente comma.
3. Le luminarie poste trasversalmente alla pubblica via devono essere collocate ad un'altezza non inferiore a m 4,50 dal suolo, se sovrastano parte della strada destinata al transito di veicoli e a m 3,00 se, invece, sovrastano parte della strada destinata esclusivamente al transito dei pedoni.
4. Chiunque sia incaricato di eseguire i lavori è tenuto a presentare al Comune una dichiarazione sottoscritta da un tecnico qualificato abilitato all'installazione d'impianti elettrici, che attesti la rispondenza degli impianti e delle installazioni alle norme di sicurezza CEI, con particolare

riferimento alle soluzioni adottate contro il rischio di scariche dovute ad accidentale dispersione di corrente ed alla tenuta degli occhielli e delle funi anche preesistenti, sottoposte a peso aggiuntivo. In assenza di tale dichiarazione gli impianti non possono essere installati.

5. Chiunque effettua la comunicazione di cui al primo comma è responsabile in solido con coloro che effettuano direttamente il montaggio delle luminarie, degli eventuali danni derivati a terzi ed al patrimonio pubblico durante il montaggio, il funzionamento e la rimozione degli impianti. Sono, inoltre, tenuti all'immediato ripristino delle cose e dei materiali danneggiati.
6. Le spese per la collocazione, il funzionamento e la rimozione degli impianti, nonché le spese per gli interventi di ripristino in caso di danneggiamenti, sono a totale carico dei soggetti indicati nei commi precedenti.
7. Le violazioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 precedenti comportano una sanzione amministrativa da € 83,33 a €. 500,00 e la sanzione accessoria della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 8

Addobbi e festoni senza fini pubblicitari

1. Non è richiesta alcuna autorizzazione per collocare nelle strade o piazze, sulle facciate degli edifici e sulle recinzioni addobbi, stendardi e festoni privi di messaggi pubblicitari in occasione di cerimonie religiose e civili per tutta la loro durata, fatto salvo il rispetto di quanto previsto dai commi 2) e 3) del precedente articolo. E' vietato l'addobbo permanente o di durata eccedente in modo anomalo (due-tre giorni) la durata dell'evento.
2. Le spese per la collocazione, il funzionamento e la rimozione degli impianti, nonché le spese per gli interventi di ripristino in caso di danneggiamenti, sono a carico dei soggetti che ne effettuano il montaggio, in solido con il o i committenti.
3. La violazione di cui al comma 1 comporta una sanzione amministrativa da €. 25,00 a €. 150,00 e la sanzione accessoria della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 9

Atti vietati su suolo pubblico

1. Sul suolo pubblico è vietato:
 - a. Scuotere, spolverare e battere tappeti, coperte, tovaglie o altro da balconi o finestre prospicienti piazze, strade o altri spazi pubblici o aperti al pubblico;
 - b. Ammassare oggetti qualsiasi davanti ed ai lati delle case;
 - c. Occupare, fuori dai casi previsti dal vigente Regolamento per l'occupazione di suolo pubblico, l'area della sede stradale adibita al transito pedonale con espositori, cavalletti e simili dalle dimensioni eccedenti i venti centimetri;
 - d. Soddisfare alle esigenze corporali;
 - e. Lavare veicoli e simili;
 - f. Collocare o esporre anche temporaneamente oggetti taglienti o comunque pericolosi per la pubblica incolumità senza adottare le relative cautele;
 - g. Collocare vasi di fiori o altri oggetti mobili su finestre, balconi e simili che si affacciano sulla pubblica via, se non idoneamente assicurati con sistemi funzionali a impedirne la caduta;
 - h. Lanciare palle di neve, generi alimentari, schiuma, acqua o materiali vari in grado comunque di offendere la persona, lordarne gli abiti o recare danno a beni di sua disponibilità;
 - i. Sollevare o aprire caditoie, chiusini, botole o pozzetti ancorché, per stretta necessità senza osservare le opportune cautele per la sicurezza della circolazione stradale e delle persone;
 - j. Usare o manomettere, quando non rientri nei poteri e funzioni delle persone che pongono in essere tale comportamento, gli apparati per la regolazione della circolazione

- stradale o imitare i segnali acustici o luminosi degli agenti addetti alla viabilità o dei veicoli di soccorso;
- k. Lanciare da veicoli in transito volantini, fogli e materiale pubblicitario in genere, o distribuire tale materiale in prossimità o all'interno di intersezioni stradali, ancorché al di fuori della carreggiata, quando ciò rechi pregiudizio alla circolazione veicolare o pedonale;
 - l. Espletare operazioni di lavaggio presso fontane pubbliche, immergersi nelle stesse e farne comunque uso improprio, usarle per l'abbeveraggio di animali;
 - m. Sedersi o sdraiarsi per terra nelle strade, piazze e marciapiedi o sotto i portici recando intralcio e disturbo o ostruendo le soglie di ingressi;
 - n. Dipingere, verniciare o lubrificare vetrine, porte, cancellate, muri o altri manufatti ubicati su aree pubbliche o aperte al pubblico passaggio o comunque aggettanti sulle aree medesime senza opportunamente ripararle o comunque segnalarle a tutela di chi ivi transita;
 - o. Esercitare attività di commercio su aree pubbliche in forma itinerante ad una distanza inferiore a m. 100 dal perimetro delle aree in cui si svolgono mercati a cadenza giornaliera o settimanale nelle giornate di mercato;
 - p. Distribuire cibo ai volatili e ad altri animali (fatte salve le zone pubbliche identificate come oasi feline o altre zone destinate dal Comune all'alimentazione di animali);
 - q. Scaricare acque e liquidi derivanti da pulizie e lavaggi di attività commerciali e private;
 - r. Collocare sedie, baracche, panche, ceste ed altre cose fisse o mobili.
 - s. Prelevare dalle fontane pubbliche acqua in misura eccedente quanto stabilito con ordinanza del Sindaco;
 - t. Prelevare dalle fontane pubbliche acqua per attività lavorativa o imprenditoriale.
2. Il Sindaco, con propria ordinanza, può stabilire il divieto dell'uso dell'acqua erogata dall'acquedotto comunale, se usata per innaffiare orti e/o giardini o qualsiasi altro motivo di spreco, qualora lo ritenesse necessario, per il risparmio della stessa a favore dell'uso domestico.
3. Le violazioni di cui al comma 1 e all'ordinanza di cui al comma 2 comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 e le sanzioni accessorie della sospensione dell'attività e la rimessa in pristino dei luoghi.

Art.10

Manutenzione di aree di pubblico transito

- 1. Qualunque guasto o rottura, che si verifichi sul pavimento, griglie o telai dei portici o marciapiedi di proprietà privata soggetta a servitù di pubblico passaggio, deve essere prontamente riparata a cura e spese del proprietario, il quale deve provvedere, altresì, immediatamente ad una adeguata segnalazione del guasto o della rottura. Uguale obbligo è fatto agli utenti di griglie, telai, botole e simili esistenti sul suolo pubblico.
- 2. Non si possono percorrere portici con qualsiasi tipo di veicolo, anche a trazione animale, ad eccezione dei mezzi di pulizia e di quelli destinati al trasporto dei bambini e delle persone aventi capacità di deambulazione sensibilmente ridotta.
- 3. La violazione di cui al comma 1) comporta una sanzione amministrativa da €. 50,00 a €. 300,00 e la sanzione accessoria della rimessa in pristino dei luoghi.
- 4. La violazione di cui al comma 2) comporta una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00.

TITOLO III

NETTEZZA E DECORO DEGLI SPAZI ED AREE PUBBLICHE E DELL'ABITATO

Art. 11
Atti vietati

1. Su tutto il territorio comunale è vietato:
 - a) Utilizzare balconi o terrazzi visibili dalla pubblica via come deposito di relitti o di rifiuti o altri simili materiali, salvo che in conseguenza di circostanze del tutto eccezionali e a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile;
 - b) Lasciare insegne, tavole, lastre di marmo e simili in condizioni di abbandono e indecenza;
 - c) Innaffiare vasi di fiori o piante collocati all'esterno delle abitazioni procurando stillicidio sul suolo pubblico;
 - d) Tenere in opera pozzi o cisterne le cui bocche o sponde non siano munite di idoneo parapetto di chiusura o ripari comunque idonei a impedire che vi cadano persone animali e oggetti in genere;
 - e) Imbrattare con scritte, affissioni e disegni gli edifici pubblici, i monumenti e beni artistici culturali e religiosi in genere, le panchine, gli arredi urbani, gli alberi, gli attrezzi dei giochi e altri manufatti di pubblico utilizzo o comunque di pubblica utilità, le targhe viarie e le piastrine dei numeri civici;
 - f) Introdursi e fermarsi sotto i portici, i loggiati, gli androni e le scale degli edifici aperti al pubblico per ivi dormire e compiere atti contrari alla nettezza dei luoghi e al decoro;
 - g) Abbandonare o gettare rifiuti di qualsiasi forma, materiale o dimensione, compresi mozziconi di sigarette, biglietti, scontrini, tappi.
2. Le violazioni di cui al comma precedente comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 e le sanzioni accessorie della sospensione dell'attività e la rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 12
Nettezza e decoro degli spazi ed aree pubbliche

1. L'Amministrazione Comunale promuove ed incentiva, anche attraverso progetti di arredo urbano, interventi finalizzati alla riqualificazione e/o valorizzazione di spazi centrali e periferici, quali vie, piazze, aree verdi o di pertinenza di edifici pubblici o di uso pubblico.
2. Tutti gli spazi ed aree pubbliche o quelli che sono visibili da spazi ed aree pubbliche, devono essere tenuti costantemente puliti, sgombri da qualsiasi materiale e in stato decoroso.
3. Le violazioni di cui al comma 2) comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 e la sanzione accessoria della rimessa in pristino dei luoghi e/o la sospensione dell'attività.

Art. 13
Patrimonio pubblico e arredo urbano

1. Tutti i cittadini sono tenuti al rispetto dei beni aventi per la collettività un valore culturale, storico, artistico, religioso, ambientale e paesaggistico.
2. E' vietato danneggiare i beni appartenenti al patrimonio pubblico ed arredo urbano, i monumenti, i colonnati, le facciate degli edifici, i luoghi destinati al culto e alla memoria dei defunti con atti quali:
 - imbrattare, danneggiare o manomettere detti beni;
 - danneggiare o imbrattare la pavimentazione stradale e le pertinenze stradali;
 - modificare o rendere illeggibili i cartelli segnaletici e le targhe con la denominazione delle strade o i numeri civici dei fabbricati,
 - salire su cancelli, alberi, pali dell'illuminazione pubblica e scalare monumenti;
 - deviare il corso dell'acqua nei rigagnoli appositamente scavati per il deflusso della stessa, onde evitare allagamenti;

- Procurare pericolo o molestie alla fauna eventualmente ospitata.
3. E' vietato inoltre:
 - gettare nelle fontane e vasche pubbliche, pietre, detriti e qualsiasi altra materia solida o liquida;
 - spostare le panchine dallo loro collocazione, se non previa autorizzazione;
 - collocare direttamente o indirettamente su pali dell'illuminazione pubblica, paline semaforiche o alberi, volantini, locandine, manifesti contenenti messaggi pubblicitari e non;
 4. Nei parchi e giardini pubblici è specialmente vietato:
 - introdursi con veicoli in genere, velocipedi, carretti, cavalli, salvo casi particolari autorizzati dalla Polizia Municipale;
 - danneggiare il manto erboso di prati, aiuole o simili;
 - ostruire o deviare il corso dell'acqua dei rigagnoli;
 - guastare o lordare i sedili e le panchine, guastare le siepi, salire sugli alberi, appendervi o appoggiarvi oggetti che li possano danneggiare, scagliare contro gli stessi pietre, bastoni e simili, guastare o staccare rami, piante, fiori, foglie, frutti;
 - collocare sedie, baracche, panche, ceste ed altre cose fisse o mobili;
 - esercitare qualsiasi specie di gioco che possa recare comunque danno o molestia ai passanti;
 - danneggiare o imbrattare attrezzature e giochi.
 5. I visitatori devono astenersi dal compiere atti o assumere comportamenti che non siano consoni alla dignità dei luoghi
 6. Le violazioni di cui al comma 2 comportano una sanzione amministrativa da €. 50,00 a €. 300,00 e la sanzione accessoria della rimessa in pristino del manufatto.
 7. Le violazioni di cui ai commi 3, 4, e 5 comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 50,00 e la sanzione accessoria della rimessa in pristino del manufatto.

Art. 14

Divieto di giochi sul suolo stradale

1. Sul suolo pubblico adibito a transito di veicoli è vietato giocare con oggetti e animali. In luogo pubblico, soggetto a passaggio pubblico o esposto al pubblico è vietato praticare uno dei giochi proibiti individuati nel Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. 18/06/1931, n.773 e ss.mm.ii.
2. E' fatta salva la possibilità di deroga a tale divieto in occasione di intrattenimenti temporanei a carattere locale e manifestazioni ludiche previamente autorizzate dall'autorità comunale.
3. Le violazioni di cui al precedente comma 1 comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 e la sanzione accessoria della rimessa in pristino dei luoghi e/o la sospensione dell'attività.

Art.15

Mobilità per carico e scarico delle merci

1. Le operazioni di carico e scarico di merci si intendono subordinate alla condizione che queste vengano caricate e scaricate senza posarle sul suolo pubblico.
2. Quando sia necessario deporre le merci a terra e ciò non possa effettuarsi nei cortili, il loro scarico sulla pubblica via è soggetto a permesso del Comando Polizia Municipale, il quale può subordinarlo all'osservanza di speciali modalità e ricusarlo per motivi di tutela della circolazione e di conservazione della pavimentazione stradale.
3. Le operazioni di cui trattasi, se regolarmente concesse, devono essere compiute con sollecitudine, senza interruzione ed evitando ogni danno al suolo pubblico.
4. Ad ogni operazione ultimata, il suolo deve essere ripulito. In caso di inosservanza, l'Autorità Comunale potrà provvedere direttamente, salvo rivalsa di spesa presso i responsabili.
5. Le violazioni di cui ai commi 2), 3) e 4) comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 e le sanzioni accessorie della sospensione dell'attività e la rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 16

Manutenzione degli edifici e delle aree cortilive

1. I proprietari di edifici sono tenuti a provvedere alla decorosa manutenzione e alla pulizia delle facciate, delle serrande, degli infissi e delle tende esterne. Gli stessi devono effettuare le manutenzioni di coperture, cornicioni, rivestimenti, ecc. al fine di garantire la sicurezza strutturale dell'immobile. Hanno inoltre l'obbligo di provvedere ai restauri dell'intonaco e al rifacimento della tinteggiatura dei rispettivi edifici ogni volta ne sia riconosciuta la necessità dall'Autorità comunale.
2. I proprietari o i locatari o i concessionari sono, inoltre, responsabili della conservazione e pulizia delle targhe dei numeri civici.
3. I proprietari devono mantenere gli edifici in buono stato di manutenzione in modo da evitare l'irregolare caduta dell'acqua piovana dagli stessi.
4. Le acque piovane che sciolano dai tetti devono essere convogliate, per mezzo di gronde debitamente installate, lungo i muri degli edifici, sino al piano terra ed essere incanalate nella fognatura. Gli eventuali guasti dovranno essere riparati dal proprietario.
5. I proprietari o i locatari o i concessionari di edifici hanno l'obbligo di provvedere alla pulizia periodica e spurgo di fosse biologiche, latrine, pozzi neri, ecc.
6. Gli stessi soggetti di cui al comma precedente devono provvedere alla pulizia e manutenzione delle aree cortilive, limitatamente a quelle visibili da spazi pubblici o di pubblico passaggio. Tale obbligo è esteso ai portici e percorsi pedonali privati di uso pubblico ed anche pubblici, qualora adiacenti ai fronti degli edifici ed a diretto servizio degli stessi.
7. Le violazioni di cui ai commi 1), 3) e 4) comportano una sanzione amministrativa da €. 83,33 a €. 500,00 e la sanzione accessoria della rimessa in pristino dei luoghi. Le violazioni di cui ai commi 5) e 6) comportano una sanzione amministrativa da €. 50,00 €. 300,00 e la sanzione accessoria della rimessa in pristino dei luoghi. La violazione di cui al comma 2) comporta una sanzione amministrativa da €. 25,00 a €. 150,00.

Art. 17

Operazioni di vuotatura e spurgo dei pozzi neri

1. Le operazioni di spurgo dei pozzi neri e fosse biologiche devono essere effettuate da Ditte appositamente autorizzate dall'Autorità competente ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. n° 22/1999 e successive modifiche ed integrazioni;
2. Le suddette ditte dovranno provvedere allo smaltimento presso i luoghi autorizzati.
3. Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa da €. 83,33 a €. 500,00.

Art. 18

Manifesti, scritte, disegni e stampati

1. Sono vietate le scritte sugli edifici privati e sui muri visibili dalla pubblica via, nonché l'affissione dei manifesti fuori dei posti per essi assegnati e preventivamente autorizzati.
2. E' inoltre vietato stracciare, copiare o comunque deteriorare i manifesti affissi per ordine o concessione della competente Autorità e esporre in pubblico, distribuire ed offrire in vendita stampati, scritti, disegni contrari alla pubblica decenza o che possano offendere l'onore, la reputazione ed il decoro delle persone, oppure siano contrari al generale sentimento morale.
3. Le violazioni di cui ai commi 1) e 2) comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 e la sanzione accessoria della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 19

Nettezza del suolo e dell'abitato

1. E' fatto obbligo a chiunque eserciti attività mediante l'utilizzazione di strutture collocate, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici o di uso pubblico, di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato e circostante, per un raggio di due metri.
2. E' fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie in locali prospettanti sulla pubblica via, o ai quali si accede dalla pubblica via, di provvedere alla costante pulizia del tratto di marciapiede o di portici sul quale l'esercizio prospetta o dal quale si accede.
3. I contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi, per la raccolta di medicinali scaduti e delle pile esauste, quando siano collocati all'esterno degli esercizi commerciali specializzati, non sono soggetti alle norme sull'occupazione del suolo pubblico.
4. Nell'esecuzione delle operazioni di pulizia, di cui ai commi precedenti, è vietato trasferire i rifiuti sulla pubblica via.
5. All'interno dell'aggregato urbano è vietata la concimazione degli orti e giardini con sostanze emananti esalazioni moleste e maleodoranti.
6. Le violazioni di cui ai commi 1), 2), 4) e 5) comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 e la sanzione accessoria della rimessa in pristino dei luoghi e/o la sospensione dell'attività.

Art. 20

Sgombero neve

1. I proprietari o gli amministratori o i conduttori di edifici a qualunque scopo destinati, durante o a seguito di nevicate, hanno l'obbligo, al fine di tutelare l'incolumità delle persone, di sgomberare dalla neve e dal ghiaccio i tratti di marciapiede ed i passaggi pedonali prospicienti l'ingresso degli edifici e dei negozi o provvedere con idoneo materiale ad eliminare il pericolo ed evitare lo spargimento di acqua passibile di congelamento. In caso di nevicate notturne la predetta pulitura dovrà avvenire prima delle ore nove del mattino.
2. Gli stessi devono provvedere a che siano tempestivamente rimossi i ghiaccioli formati sulle gronde, sui balconi o terrazzi, o su altre sporgenze, nonché tutti i blocchi di neve o di ghiaccio aggettanti, per scivolamento, oltre il filo delle gronde o da balconi, terrazzi od altre sporgenze, su suolo pubblico, onde evitare pregiudizi alla incolumità delle persone e danni alle cose.
3. I veicoli trovati in sosta irregolare, che impediscano lo sgombero della neve, verranno rimossi a spese del proprietario.
4. Ai proprietari di piante i cui rami aggettano direttamente su aree di pubblico passaggio, è altresì fatto obbligo di provvedere all'asportazione della neve ivi depositata.
5. La neve deve essere ammassata ai margini dei marciapiedi, mentre è vietato ammassarla a ridosso di siepi o dei cassonetti di raccolta dei rifiuti.
6. La neve ammassata non deve essere successivamente sparsa su suolo pubblico o su strade pubbliche.
7. E' fatto obbligo ai proprietari o amministratori o conduttori di edifici a qualunque scopo destinati, di segnalare tempestivamente qualsiasi pericolo con transennamenti opportunamente disposti.
8. Nelle aree di cui sopra, coperte di ghiaccio o neve, a salvaguardia della sicurezza ed incolumità pubblica e/o privata, è vietato scivolare con o senza pattini od usare altri strumenti (sci, bob, assi di legno o simili).
9. Le violazioni di cui al presente articolo comportano una sanzione amministrativa da €. 25,00 a €. 150,00 e la sanzione accessoria della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 21

Rami e siepi

1. Le siepi e i rami che si affacciano su aree pubbliche, da proprietà private, devono essere potati ogni qualvolta si crei una situazione di pericolo o intralcio alla circolazione di pedoni e veicoli.
2. Si possono ammettere sporgenze di rami con altezza superiore ai mt. 2,70 se sporgono sopra il marciapiede e ai mt. 5,00 se sporgono sopra la carreggiata.
3. I rami e i residui delle potature devono essere rimossi e smaltiti regolarmente nei luoghi autorizzati.
4. I proprietari hanno l'obbligo di mantenere il decoro lungo tutto il perimetro delle proprie case ed i relativi muri di cinta, fino alla linea esterna del marciapiede o per lo spazio di almeno un metro.
5. Tutti i proprietari di abitazioni civili e rurali, conduttori e altri possessori di terre, confinanti con le strade di pubblico accesso, sono altresì obbligati a tenere regolate le siepi vive in modo da non restringere o danneggiare il suolo e la percorribilità delle stesse strade statali, provinciali, comunali o vicinali ad uso pubblico ed a tagliare i rami delle piante che si protendono sopra il suolo o strade medesime e oltre la recinzione, come sopra specificato.
6. Le violazioni di cui ai commi precedenti, fatto salvo quanto stabilito dalle norme del Codice della Strada, comportano una sanzione amministrativa da €. 25,00 a €. 150,00 e la sanzione accessoria della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 22

Pulizia dei fossati e regimentazione idrica superficiale

1. I proprietari ed i conduttori dei terreni devono realizzare una adeguata rete di regimazione delle acque, della quale deve essere assicurata manutenzione e piena efficienza; parimenti deve essere mantenuta efficiente, da proprietari e frontisti, la rete scolante generale, liberandola dai residui di lavorazione dei terreni e/o di origine vegetale e da eventuali rifiuti.
2. I proprietari, gli affittuari, i frontisti e tutti coloro che hanno un diritto reale di godimento sui terreni devono mantenere in condizioni di funzionalità ed efficienza: le condotte di cemento sottostanti i passi privati, i fossati, i canali di scolo e di irrigazione privati adiacenti le strade comunali e le aree pubbliche, al fine di garantire il libero e completo deflusso delle acque ed impedire che la crescita della vegetazione ostacoli la visibilità nelle strade.
3. È fatto obbligo, inoltre, a tutti i proprietari e conduttori di terreni con termini nei canali e nei fossi di scolo, nei rii e loro affluenti che non siano di dominio pubblico, esistenti in tutto il territorio del Comune, di provvedere, ogni qualvolta necessari, alla perfetta ripulitura e manutenzione degli alvei dei detti canali, fossi e rii e loro affluenti, in modo che sia garantito, da parte di ciascun obbligato e per la sua parte di competenza, il libero e rapido deflusso delle acque ivi scorrenti.
4. E' fatto obbligo a tutti i proprietari di terreni, frontisti di strade statali, provinciali, comunali e vicinali ad uso pubblico, di sistemare e ripristinare le ripe e le scarpate di loro proprietà, per evitare il verificarsi di cedimento di terreno o di altro materiale, in modo da salvaguardare l'incolumità pubblica.
5. La pulizia degli spazi suindicati deve essere effettuata almeno due volte l'anno, rispettando le seguenti scadenze: per il periodo primaverile entro il 30 aprile e per il periodo autunnale entro il 30 settembre.
6. Nei centri abitati, è fatto divieto per le operazioni di cui sopra di impiegare diserbanti e/o dissecanti di qualsiasi classe e tipo.
7. I proprietari e gli utenti dei canali artificiali esistenti lateralmente ed in contatto delle strade pubbliche sono obbligati ad impedire l'espansione dell'acqua sulle medesime ed ogni guasto al corpo stradale o alle sue pertinenze. Il deflusso delle acque nei fossi laterali alle strade deve essere regolato in modo tale che non derivi danno alle medesime, costruendo, secondo il bisogno, il controfosso.

8. I proprietari confinanti e i conduttori dei fondi sono tenuti a conservare in buono stato gli sbocchi degli scolli o delle scoline che affluiscono ai fossi od alle cunette latitanti alle strade stesse.
9. Per lo scavo di fossi o canali presso il confine si deve osservare una distanza dal confine stesso uguale alla profondità del fosso o del canale.
10. Per lo scavo di fossi o canali presso i cigli stradali la distanza di cui sopra va misurata dal punto d'inizio della scarpata ovvero dalla base dell'opera di sostegno.
11. Le violazioni di cui ai commi precedenti, fatto salvo quanto stabilito dalle norme del Codice della Strada, comportano una sanzione amministrativa da €. 50,00 a €. 300,00 e la sanzione accessoria della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 23

Pulizia delle aree limitrofe a pubblici esercizi, negozi commerciali, attività produttive

1. I titolari o gestori di esercizi commerciali o pubblici esercizi o attività artigianali devono provvedere alla rimozione giornaliera di immondizie o rifiuti in genere derivanti dalla loro attività ed abbandonati nelle immediate adiacenze degli esercizi stessi.
2. La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa da €. 25,00 a €. 150,00 e la sanzione accessoria della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 24

Divieto di campeggio libero

1. In tutto il territorio comunale, compresa la sede stradale, le piazze, i parcheggi ed altre aree di uso pubblico, è vietata l'effettuazione di qualsiasi specie di campeggio e/o attendamento, fuori dalle aree appositamente attrezzate; è inoltre vietato ai possessori di veicoli attrezzati con serbatoi di recupero delle acque chiare e luride, in transito o durante la sosta nel territorio del Comune, di effettuare lo scarico di dette acque fuori delle aree eventualmente attrezzate.
2. Chiunque non ottempera a quanto sopraindicato, soggiace alla sanzione amministrativa prevista. A questa consegue l'allontanamento e/o la rimozione immediata, dal territorio comunale, delle persone e dei veicoli comunque trasportati ed utilizzati ad abitazione ed ogni altro mezzo in loro possesso.
3. Gli operatori di Polizia Municipale sono tenuti a dare immediata esecuzione alla presente disposizione con le modalità più opportune, compresa la rimozione dei veicoli, in modo da assicurare l'allontanamento delle persone e dei veicoli con la massima efficacia e rapidità, richiedendo, se del caso, la collaborazione delle altre Forze di Polizia, dei Servizi Tecnologici e della Manutenzione del Comune.
4. Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa da €. da €. 83,33 a €. 500,00 e l'immediata sospensione dell'attività.

Art. 25

Balneazione

1. Coloro che vogliono bagnarsi in luogo ove possa giungere la vista del pubblico, debbono essere convenientemente coperti; tale obbligo vale anche per coloro che fanno uso della riva del fiume come fosse la spiaggia.
2. Il divieto di balneazione nel fiume e nei torrenti è disposto dal Sindaco con apposita ordinanza motivata.
3. Sono comunque interdetti alla balneazione i bacini ed i canali d'irrigazione o all'interno dei giardini o oasi pubblici.
4. E' inoltre vietato camminare sui bordi dei muri di sostegno delle sponde del fiume o dei laghetti, sia naturali che artificiali, nonché delle paratie e simili.
5. Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00 e la sanzione accessoria della immediata sospensione dell'attività.

Art. 26

Contrassegni del Comune

1. E' vietato usare lo stemma del Comune e la denominazione di uffici e servizi comunali per contraddistinguere esercizi industriali o commerciali o imprese di qualsiasi genere, che non siano in gestione diretta dall'Amministrazione comunale o previo accordo con la stessa.
2. La violazione del comma 1, fatto salvo quanto previsto da norme specifiche, comporta una sanzione amministrativa da €. 50,00 a €. 300,00 e la sanzione accessoria della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 27

Cortei funebri, processioni religiose e non

1. I Cortei funebri, giungendo in automobile, dal luogo ove trovasi il feretro, dovranno percorrere l'itinerario più breve, rispettando le eventuali disposizioni delle Autorità, i divieti imposti, la segnaletica stradale, sino a raggiungere il luogo ove il corteo deve essere sciolto.
2. Le processioni o le altre manifestazioni e i matrimoni, che prevedano cortei di persone o di autoveicoli, dovranno seguire gli itinerari preventivamente concordati con il Comando di Polizia Municipale e comunque non in contrasto con la vigente segnaletica prevista dal Codice della Strada.
3. La violazione dei commi precedenti comporta una sanzione amministrativa da €. 25,00 a €. 150,00.

TITOLO IV

NORME DI TUTELA AMBIENTALE/ INCOLUMITA'/QUIETE PUBBLICA

Art. 28

Norme di tutela ambientale – principi generali

1. Le attività o i comportamenti che incidono sulla sfera delle persone fisiche, singole o associate, devono essere improntate all'incolumità della persona e alla tutela dell'ambiente.

Art. 29

Recinzioni di aree confinanti col suolo pubblico

1. È vietato effettuare le recinzioni con qualsiasi materiale che, per forme appuntite o taglienti o in altro modo, possa costituire grave pericolo per i passanti, salvo che questo sia posto ad un'altezza tale da evitare inconvenienti e sia segnalato in modo ben visibile. E' sempre vietato il filo spinato. Resta fermo inoltre che la realizzazione delle recinzioni deve comunque essere conforme al codice della strada ed alla normativa urbanistico-edilizia vigente, oltre che soggetta a permesso di costruire.
2. La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa da €. 83,33 a €. 500,00 e la sanzione accessoria della rimessa in pristino dei luoghi e/o la rimozione del materiale pericoloso.

Art. 30

Ripari ai pozzi, cisterne e simili

1. I pozzi, le cisterne e le fontane costruiti o esistenti su spazi pubblici o aree private devono avere le bocche e le sponde munite di parapetto con sportello ordinariamente chiuso ed altri ripari atti ad impedire che vi cadano persone, animali, oggetti o materiali di qualsiasi natura. Nel caso in cui i ripari manchino, i proprietari devono provvedere a adottare tutte le opportune cautele affinché nessuno possa avvicinarsi. Resta inoltre fermo che i pozzi devono essere regolarmente autorizzati in base alle norme vigenti.

2. E' vietato lasciare aperti i fori sotterranei verso i siti pubblici a livello del suolo o ad un'altezza inferiore a cm. 90 e senza protezione di telaio o grata.
3. Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa da €. 83,33 a €. 500,00 e la sanzione accessoria dell'ordine di provvedere all'immediata copertura.

Art. 31

Accensioni di fuochi

1. Fatto salvo quanto previsto al successivo comma 6), è vietato bruciare materiali o accendere fuochi in centro abitato e in luoghi abitati, nonché nelle vicinanze o in prossimità delle sedi stradali.
2. E' altresì vietato in tutto il territorio comunale appiccare fuoco libero a sterpaglie, siepi, erba degli argini di fossi, scarpate nonché a materiali di varia natura presenti nei cantieri edili; paglia ed altri residui legnosi e scarti vegetali prodotti da lavorazioni agricole, nonché nell'ambito della ripulitura di prati e giardini.
3. Nei campi possono essere bruciate stoppie dopo il 15 agosto e comunque ad una distanza non inferiore a mt 100 dai luoghi indicati nell'art. 59, 2° comma, TULPS (case, edifici, boschi, piantagioni, siepi, mucchi di biada/di paglia/di fieno/di foraggio e da qualsiasi altro deposito di materia infiammabile o combustibile). La stessa distanza deve essere tenuta rispetto alle strade.
4. E' inoltre vietata la combustione di materiale organico prodotto o derivato dall'attività agricola, sia umido che secco, tra cui fogliame, erba, arbusti e sterpaglie, tronchi, rami e radici di grossa pezzatura; pneumatici, materie plastiche diverse, combustibili liquidi quali benzina, kerosene, gasolio e simili, dei quali è tassativamente vietato l'uso anche per l'accensione e alimentazione dei fuochi.
5. Se per qualsiasi causa, anche naturale, il fuoco acceso dovesse produrre fumo in quantità eccessiva o ristagno dello stesso a livello del suolo, è fatto obbligo di spegnerlo.
6. L'uso di bracieri e griglie è consentito solo in giardini e cortili privati e comunque adottando tutte le cautele al fine di evitare disturbo alle proprietà confinanti.
7. Fermo restando il divieto di cui ai commi precedenti, ai conduttori di fondi agricoli o loro collaboratori o famigliari, nell'ambito della normale conduzione del fondo è consentito ricorrere all'autosmaltimento mediante combustione all'aperto, unicamente per scarti legnosi, quali tralci e ramaglie, residuati dalle pratiche agronomiche della potatura e della estirpazione di frutteti o vigneti e, nei casi in cui sia imposto da comprovate esigenze di ordine fitosanitario inerenti il controllo delle virosi in alcune specie arboree:
 - nelle giornate di cielo sereno e con ventilazione sufficiente a disperdere i fumi nell'atmosfera;
 - nei seguenti periodi dell'anno: dal 1° novembre al 30 aprile;
 - i fuochi accesi devono essere assiduamente sorvegliati con la costante presenza del conduttore del fondo agricolo o suo famigliare e collaboratore;
 - prima dell'accensione è necessario eliminare nelle vicinanze qualsiasi pericolo di incendio.
8. Il Sindaco con proprio provvedimento può autorizzare l'autosmaltimento mediante combustione, sempre nel rispetto delle suddette prescrizioni, al di fuori dei periodi indicati o per più giorni all'anno, valutando caso per caso, qualora:
 - si proceda all'estirpazione di vecchie piantagioni;
 - si sia dovuto procedere allo spegnimento anticipato di precedenti fuochi, come previsto nel comma precedente.
9. Le violazioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 comportano una sanzione amministrativa da €. 83,33 a €. 500,00 e la sanzione accessoria della rimessa in pristino dei luoghi e la sospensione dell'attività.
10. Le violazioni di cui ai commi 5, 6 e 7 comportano una sanzione amministrativa da €. 50,00 a €. 300,00 e la sanzione accessoria della rimessa in pristino dei luoghi e la sospensione dell'attività.

Art. 32

Detenzione di combustibili in case di abitazione o altri edifici

1. Nei sotterranei di case di abitazione o altri edifici sarà concessa la sola detenzione dei combustibili strettamente necessari per il riscaldamento del fabbricato e per gli usi domestici degli inquilini o per forni di pane, pasticceria o simili, a condizione che i sotterranei abbiano pareti, soffitti e porte di materiale resistente al fuoco e non siano in diretta comunicazione con scale di disimpegno di locali di abitazione.
2. E' vietato altresì ammassarvi materiale d'imballaggio, di carta straccia e simili.
3. I combustibili di qualunque genere non dovranno mai essere appoggiati alle pareti nelle quali sono ricavati condotti di fumo. Le finestre ed aperture dei sotterranei verso gli spazi pubblici devono essere munite di serramenti a vetri e di reticolati in ferro a maglia fitta, così da impedire il passaggio di sostanze infiammabili.
4. Nei solai sono vietati i depositi di combustibili o ammassi di qualsiasi altra materia di facile combustione.
5. Nelle gabbie di scale, nei corridoi e ballatoi di disimpegno di abitazioni non si possono depositare materiali facilmente combustibili, materiale d'imballaggio, casse o altri ingombri, che ostacoli il passaggio delle persone.
6. E' vietato accatastare o tenere accatastate allo scoperto, nei cortili circondati da fabbricati da più di due lati, legna, paglie e qualsiasi altra materia di facile accensione, se non adottando le cautele che, caso per caso, il Sindaco riterrà di dover prescrivere.
7. Qualora venga riconosciuto che la troppa vicinanza di materiale combustibile alla canna dei camini, ai forni, alle cucine e simili, porti pericolo d'incendio, i proprietari o possessori dovranno, entro un termine da stabilire caso per caso, eseguire le opere che il Sindaco riterrà di dovere ingiungere.
8. Salvo quanto previsto da altre leggi in materia è vietato vendere ed acquistare benzina o altro materiale infiammabile trasportato in recipienti.
9. Le violazioni previste dai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa da €. 50,00 a €. 300,00 e la sanzione accessoria della rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 33

Rumori in case di abitazione

1. Nelle abitazioni private è vietato produrre o lasciare produrre rumore o suoni di qualunque specie che possano recare, comunque, disturbo ai vicini. A tale limitazione è pure soggetto l'uso degli apparecchi radio e televisivi. Il Sindaco, su denuncia degli interessati, previa diffida, fa accertare le contravvenzioni a carico dei responsabili.
2. E' vietato fare rumori incomodi al vicinato nonché uso eccessivo di strumenti musicali, sonori e simili dalle ore 14,00 alle ore 16,00 e dalle ore 22,00 alle ore 8,00.
3. Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa da €. 25,00 a €. 150,00.

Art. 34

Attività rumorose

1. Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di inquinamento acustico e dalle specifiche disposizioni comunali in materia, negli spazi ed aree di cui all'art. 1, è vietato l'uso di strumenti musicali, di apparecchi radiotelevisivi, di juke-box ed altri simili strumenti, dalle ore 24,00 alle ore 8,00, salvo espressa autorizzazione in deroga concessa dal competente servizio comunale o in caso di manifestazioni autorizzate.

2. E' consentito l'uso di macchine agricole mobili per le pratiche agronomiche anche nelle ore notturne (dalle ore 22,00 alle ore 6,00) in relazione alla stagionalità e temporaneità del loro impiego. L'uso di macchinari fissi rumorosi è soggetto ad autorizzazione comunale.
3. L'uso di macchine e impianti rumorosi per l'esecuzione di lavori di giardinaggio è consentito nei giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 8,00 alle 13,00 e dalle ore 15,00 alle 19,00. Nei giorni festivi ed al sabato l'uso suddetto è consentito dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e dalle ore 16,00 alle ore 19,00.
4. Le violazioni di cui ai commi 1, e 3 comportano una sanzione amministrativa da €. 25,00 a €. 150,00 ed il trasgressore è tenuto a sospendere immediatamente le emissioni sonore.

Art. 35

Attività produttive ed edilizie rumorose

1. I macchinari industriali e similari (motocompressori, gru a torre, gruppi elettrogeni, martelli demolitori, escavatori idraulici, ecc.) dovranno essere utilizzati adottando tutti gli accorgimenti tecnicamente disponibili per rendere meno rumoroso il loro uso e dovranno essere conformi, per quanto riguarda le emissioni acustiche, alla vigente legislazione in materia.
2. Le attività e le lavorazioni disturbanti potranno essere esercitate esclusivamente, nei giorni feriali:
 - da maggio a settembre: dalle ore 8,00 alle 12,00 e dalle ore 14,00 alle 19,00
 - da ottobre ad aprile: dalle ore 8,00 alle 12,00 e dalle 13,00 alle 18,00
3. E' vietato ai commercianti di strumenti musicali, apparecchi radio e simili, l'esecuzione di prove con diffusione dei suoni all'esterno. L'audizione a suono completo è consentita soltanto in locale chiuso appositamente insonorizzato in modo da evitare che il suono prodotto sia percepito dall'esterno.
4. Per i pubblici esercizi ed i circoli privati ubicati in edifici comprendenti private abitazioni, salvo presentazione della certificazione dell'impatto ambientale, è vietato l'uso di strumenti musicali, di apparecchi radiotelevisivi o juke-box dalle ore 23,00 alle ore 07,00
5. Le operazioni di carico e scarico di merci, derrate, ecc., contenute in casse, bidoni, bottiglie, o qualsivoglia materiale che produca rumorosità, nelle vicinanze dell'abitato, devono effettuarsi con la massima cautela. Il trasporto di lastre, verghe e spranghe metalliche deve essere effettuato in modo da attutirne quanto più possibile il rumore.
6. Le violazioni di cui al presente articolo comportano una sanzione amministrativa da €. 83,33 a €. 500,00 ed il trasgressore è tenuto a sospendere immediatamente le emissioni sonore.

Art. 36

Biliardini, flipper e giochi all'esterno dei locali

1. Chiunque detenga, all'esterno dei locali di ritrovo, giochi quali biliardini, flipper, soggetti a dondolo, video game e similari, comprese sedie e tavoli, ha l'obbligo di renderli inutilizzabili dopo le ore 24,00 e fino alle ore 07,00 del giorno successivo.
2. La violazione di cui al comma precedente comporta una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00.

Art. 37

Uso dei dispositivi antifurto

1. I dispositivi acustici antifurto collocati in abitazioni private, uffici, negozi, stabilimenti ed in qualunque altro luogo devono essere tarati in modo da non avere un funzionamento complessivo, continuo, superiore a cinque minuti (sono escluse le automobili).
2. Chiunque utilizza dispositivi acustici antifurto in edifici diversi dalla privata dimora è tenuto ad esporre all'esterno una targhetta contenente i dati identificativi ed il recapito telefonico di uno o più soggetti responsabili in grado di disattivare il sistema di allarme.

3. Le violazioni di cui al presente articolo comportano una sanzione amministrativa da €. 25,00 a €. 150,00.

Art. 38

Uso di strumenti rumorosi per allontanare i volatili

1. E' vietato l'impiego dei dispositivi denominati "cannoncini spaventapasseri", per la dispersione dei volatili nei terreni coltivati, ad una distanza inferiore ai 100 metri dalle abitazioni. La bocca di sparo non può essere orientata verso le residenze.
2. E' inoltre vietato l'utilizzo di tali strumenti dalle ore 21,00 alle ore 07,00 dei giorni feriali e dalle ore 21,00 alle ore 08,30 dei giorni festivi e anche nelle ore consentite vi deve essere un intervallo di tempo tra una emissione e l'altra non inferiore a 3 minuti.
3. Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa da €. 25,00 a €. 150,00 ed il trasgressore è tenuto a sospendere immediatamente le emissioni sonore.

Art. 39

Sosta o fermata di veicoli a motore

1. E' fatto obbligo a tutti i conducenti di veicoli a motore transitanti sul territorio comunale, di spegnere il motore ai passaggi a livello e comunque nelle fasi di sosta e/o fermata causate da qualunque ragione indipendente dalla dinamica del traffico, ad eccezione dei veicoli con specifiche esigenze tecnico funzionali degli stessi. La presente prescrizione non riguarda la sosta ai semafori
2. Nelle vie dell'abitato l'arresto prolungato di veicoli a motore deve avvenire a motore spento. Si intende prolungato l'arresto eccedente i 120". Nelle vie, piazze e zone di maggior transito pedonale soprattutto nel periodo estivo, tale limite è ridotto a 60".
3. Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00.

Art. 40

Prescrizioni per favorire il rispetto della quiete pubblica

1. I cittadini devono tenere comportamenti idonei ad evitare il propagarsi di rumori molesti atti a turbare la quiete pubblica.
2. E' in particolare vietato dalle 22,30 alle 7,30 utilizzare elettrodomestici, ascensori, montacarichi ed altri manufatti di varia natura qualora producano vibrazioni sensibili e rumori anomali percepibili all'interno delle unità immobiliari limitrofe a quelle in cui sono installati detti apparecchi. In tale orario è altresì vietato spostare suppellettili, mobili e arredi all'interno delle abitazioni quando tali operazioni possano determinare rumori e turbare la pubblica quiete.
3. Dalle ore 21 alle ore 7 le operazioni di carico e scarico, in vicinanza dell'abitato, di merci, derrate, ecc., contenute in casse, bidoni, bottiglie, ecc., devono effettuarsi con la massima cautela in modo da non turbare la quiete pubblica.
4. Per l'espletamento di lavori edili interni ad edifici abitati quali demolizioni e ricostruzioni o ristrutturazioni, oltre alle prescritte autorizzazioni, è fatto obbligo di adottare gli accorgimenti tecnici più idonei a limitare le emissioni rumorose. Per tali opere sono da rispettarsi gli orari indicati nel precedente art. 35, comma 2.
5. Per la messa in opera e il funzionamento dei motori elettrici con potenza superiore a 0,5 Hp in attività produttive quali banchi frigo, celle frigo, mole smerigli, compressori e simili, i titolari delle attività stesse devono adottare tutte le cautele tenuto conto delle caratteristiche dell'impianto, dell'allocazione dell'attività e della sua vicinanza a edifici di civile abitazione. Il funzionamento degli stessi è consentito nell'orario 8,30-12,30 e 14,30-19 con esclusione del

sabato e domenica, salva la facoltà da parte del Comune di autorizzare il continuativo funzionamento dell'apparecchiatura se conservante alimenti o altri generi deperibili.

6. Coloro che professionalmente provvedono a operazioni di trasloco e spostamento di suppellettili, a carico e scarico di materiali e attività simili devono adottare accorgimenti idonei a contenere le emissioni rumorose in modo da non recare disturbo ai vicini.
7. Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00.

Art. 41

Divieto di schiamazzi, di grida e canti nelle vie e piazze

1. Sono vietati gli schiamazzi, le grida ed i canti nelle vie e nelle piazze tanto di giorno che di notte.
2. E' vietata l'attività dei suonatori ambulanti dopo le ore 22,00.
3. Nel centro abitato dalle ore 13,00 alle ore 15,00, dalle ore 23,00 alle ore 7,00 dei giorni feriali e dalle ore 23,00 alle ore 8,30 dei giorni festivi sono vietate attività e comportamenti rumorosi, anche ludici, che, per le modalità con cui si svolgono, possano recare disturbo.
4. Le attività suddette sono vietate salvo il possesso di espressa autorizzazione del Comune.
5. E' vietato provocare lo scoppio di petardi, mortaretti ed artifici simili.
6. Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa da € 25,00 a € 150,00.

Art. 42

Lotta agli insetti nocivi e molesti ed altri infestanti

1. Presso le officine di riparazione e qualsiasi punto di deposito, rigenerazione e commercio di pneumatici deve essere vietato possibilmente l'accatastamento all'esterno dei pneumatici stessi, al fine di impedire la raccolta di acqua piovana al loro interno.
2. E' vietato il mantenimento allo scoperto di contenitori di ogni forma, natura e dimensione ove possa raccogliersi e ristagnare acqua piovana o dove venga appositamente raccolta, per qualsiasi finalità.
3. Le aree cortilive dei fabbricati devono essere tenute in ordine al decoro urbano ed in modo tale da evitare il proliferarsi di rettili, ratti e, costantemente liberi da rifiuti.
4. Le caditoie devono essere periodicamente spurgate, l'intervento deve essere almeno annuale.
5. Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa da €. 50,00 a €. 300,00 ed il trasgressore è tenuto alla rimessa in pristino dei luoghi.

Art. 43

Trasporto di materiale di facile dispersione

1. Il trasporto di qualsiasi materia di facile dispersione, come rena, calcina, carbone, terra e detriti, stramagli, sostanze in polvere, liquidi e semiliquidi, deve essere effettuato su mezzi idonei in modo che non venga dispersa sul suolo pubblico.
2. Per le sostanze polverose il carico dovrà essere convenientemente coperto, in modo che le stesse non abbiano a sollevarsi nell'aria.
3. Se nel caricare o scaricare merci o qualsiasi altro oggetto per comodo delle case o botteghe poste lungo le pubbliche vie, vengano a cadere materie di qualunque specie sul suolo pubblico, queste dovranno essere immediatamente rimosse a cura e sotto la responsabilità di coloro che riceveranno le merci od oggetti per i quali venne ad insudiciarsi il suolo pubblico.
4. Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa da €. 83,33 a €. 500,00 e ai contravventori, oltre alla penale che sarà loro inflitta, è fatto obbligo di provvedere all'immediata nettezza del suolo pubblico.

TITOLO V
POLIZIA RURALE

(artt. 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 e 52)

abrogato dalla deliberazione di C.C. n. 9 del 05/02/2014 entrata in vigore il 22/03/2014

TITOLO VI

SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE E SANZIONI ACCESSORIE

Art. 53

Sanzioni amministrative pecuniarie

1. Le inosservanze delle norme del presente Regolamento sono assoggettate a quanto previsto dalla Legge 24 novembre 1981, n° 689 e dal Codice Procedura Penale. Dove non sia prevista una sanzione specifica sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a € 25,00 e non superiore a € 500,00, in conformità delle norme contenute nella normativa vigente. Per l'applicazione di dette sanzioni amministrative saranno osservate le disposizioni di cui alla Legge 24 novembre 1981, n° 689 e successive modificazioni, ed al Decreto Legislativo 30 dicembre 1999, n° 507 ai sensi dell'art. 1 della Legge 25 giugno 1999, n° 205.

Art. 54

Sanzioni amministrative accessorie

1. Quando le norme del presente Regolamento dispongono che ad una sanzione amministrativa pecuniaria consegue una sanzione accessoria non pecuniaria, quest'ultima si applica di diritto.
2. La sanzione accessoria deve essere indicata sul verbale di accertamento e contestazione della violazione o in mancanza nella notificazione. Il verbale così redatto costituisce titolo anche per l'applicazione della sanzione accessoria.
3. Il ricorso alla competente Autorità Amministrativa contro le sanzioni amministrative pecuniarie si estende alla sanzione accessoria.
4. La sospensione di una determinata attività, ove prescritta dal presente regolamento, deve essere adempiuta immediatamente, quando le circostanze lo esigono e quando il provvedimento che la dispone non indica uno specifico termine, altrimenti l'inizio dell'esecuzione deve avvenire nei cinque giorni dal verbale di accertamento o dalla sua notificazione.
5. Quando il trasgressore non esegue il suo obbligo in applicazione e nei termini di cui ai commi precedenti, l'Ufficio o Comando summenzionato provvede alla denuncia del trasgressore per il reato di cui all'art. 650 del C.P. e, previa notifica al trasgressore medesimo, provvede con i suoi Agenti od Organi all'esecuzione coattiva dell'obbligo. Le spese eventualmente sostenute per l'esecuzione coattiva sono a carico del trasgressore.
6. Indipendentemente dalle sanzioni previste dalla Legge o dal presente Regolamento, al trasgressore, in possesso di una concessione o autorizzazione del Comune, sarà inflitta la sanzione accessoria della sospensione della concessione o dell'autorizzazione nei seguenti casi:
 - Per la mancata esecuzione delle opere di rimozione o ripristino conseguenti alla violazione, fino ad un massimo di 15 giorni;
 - Per morosità del pagamento dei tributi ed altri oneri dovuti dal titolare al Comune in dipendenza della concessione o autorizzazione, fino all'estinzione dei debiti pendenti;
7. Si procede alla revoca dell'autorizzazione o della concessione nel caso di recidiva. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per una volta in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione.
8. Al termine delle attività soggette ad autorizzazione o concessione, al titolare dell'atto autorizzatorio è fatto obbligo di restituire i luoghi nelle medesime condizioni in cui gli furono dati in uso.
9. La mancata osservanza dell'obbligo di rimessa in pristino dello stato dei luoghi potrà comportare l'esecuzione delle opere necessarie a cura dell'Amministrazione Comunale, a spese dell'inadempiente.
10. Il sequestro cautelare è disposto dagli operatori in esecuzione a quanto previsto dagli artt. 13 e seguenti della Legge 24 novembre 1981, n° 689.

11. Nel caso in cui una delle attività soggette ad autorizzazione o concessione venga posta in essere benché priva del necessario atto autorizzatorio, è fatto obbligo al trasgressore o al responsabile della sorveglianza di rimuovere le opere abusive, eventualmente collocate.
12. La mancata osservanza di tale disposizione potrà comportare l'esecuzione delle opere necessarie o della rimozione di quelle esistenti a cura dell'Amministrazione Comunale, a spese dell'inadempiente.

TITOLO VII DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 55

Abrogazioni di norme

1. All'entrata in vigore del presente regolamento, saranno abrogate tutte le norme regolamentari e le ordinanze sindacali emesse precedentemente, riguardanti gli argomenti di cui trattasi e incompatibili con il presente regolamento.

Art. 56

Recepimento modifiche legislative

1. Eventuali modifiche disposte con legge dello Stato o della Regione nelle materia oggetto del presente Regolamento si devono intendere recepite in modo automatico.

Art. 57

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore decorsi 15 giorni dalla data di ripubblicazione all'albo pretorio, da effettuarsi dopo che la deliberazione di approvazione da parte del consiglio comunale sarà divenuta esecutiva.